



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AIELLO DEL SABATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

con sedi associate di CESINALI – SAN MICHELE DI SERINO – SANTO STEFANO DEL SOLE

Via Croce, n.1 83020 Aiello del Sabato (AV) – tel.0825/666033 fax.0825/1853930

cod. fiscale 92088160640 cod. meccanografico: AVIC88300E

e-mail : avic88300e@istruzione.it-avic88300e@pec.istruzione.it

Prot. n.10096/A.13.B

Aiello del Sabato,26.11.2019

Leo Francesca – Paoletti Nadia
Sede Infanzia Aiello

Casciano Concetta – Picone Maria Rosanna
Sede Primaria Aiello

Nazzaro Maria Paola – Maretto Filomena
Sede Secondaria Aiello

Iannaccone Gerardo – Mauro Giovanna
Sede Primaria Cesinali

Iannaccone Anna – Iannaccone Lorenza
Sede Secondaria Cesinali

Allocca Anita – Covelluzzi Leonilde
Sede Infanzia S. Michele di Serino

Criscitiello Vincenzo – Veneroso Sonia
Sede Primaria S. Michele di Serino

Favato Carmine – Rendina Italicornelia
Sede Secondaria S. Michele di Serino

La Marca Annunziatina – Galluccio Carmela
Sede Infanzia S. Stefano del Sole

Ingenito Daniele – Spagnuolo Giuseppe
Sede Primaria S. Stefano del Sole

Serino Cristina – PetruzzIELLO Pietro
Sede Secondaria S. Stefano del Sole

Oggetto: Nomina responsabili preposti alla vigilanza sul divieto di fumo ed alla contestazione infrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** La Legge 11.11.975,n. 584;
- VISTA** La Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in Materia di Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la Legge 28.12.2001, n. 448 – “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’ art. 7 Legge 584/1975);
- VISTA** la Legge 20.12.2004, n. 311 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” – c. 189-191 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’ art. 7 legge 584/1975);
- VISTA** la direttiva PCM del 14.12.1995 – Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici;
- VISTA** la Legge 31 ottobre 2003, n. 306- art. 7;
- VISTO** il Decreto PCM 23.12.2003 – Attuazione dell’ art.51, comma della legge 16.01.2003;
- VISTA** la circolare Ministero Sanità n. 4 del 28.03/2001, “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- VISTO** il DM Salute- Circolare 17.12.2004- Indicazioni interpretative dei divieti conseguenti all’ entrata in vigore dell’ art. 51 della Legge 16.11.2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori;
- VISTI** gli atti di Intesa Stato- Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.1995, del 24.07.2003 e del 16.12.2004;

- VISTO** l' art. 4, commi da 1 a 4, del DL. N. 104/13, con modifiche della legge n. 128 del 08.11.2013 (esteso in tutte le aree di pertinenza scolastica e per tutti i tipi di sigarette);
- VISTO** l'art. 4 lettera b della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 11. del 15.01.1996;
- VISTA** la nota MIUR n. 27/2014;

NOMINA

Le SS:LL: quali funzionari incaricati dell' osservanza della Legge n. 584/1975, della Legge 3/2003, del DL. N. 104/2013, con il compito di vigilare sul rispetto del divieto di fumo e procedere all' accertamento ed alla contestazione di eventuali infrazioni in merito.

A tal proposito, si sottolinea che il divieto di fumo interessa l'intero complesso scolastico e sue pertinenze, compresi i cortili e le aree all' aperto.

E' vietato, altresì, l' utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all' aperto di pertinenza delle Istituzione Scolastica.

Nell' esercizio delle proprie funzioni, l' incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell' ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

Art.337 del Codice Penale- Resistenza a un Pubblico Ufficiale:

“ Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Art. 496 del Codice Penale_ False dichiarazioni sulla identità o su personali proprie o di altri:

“ Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell' altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell' esercizio delle funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 500/00”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Casalino

